

n. 14710/2014 v.g.



**Tribunale di Roma**  
**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla**  
**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,  
vista la nota n. 419417 prot. del 24 ottobre 2014 avente ad oggetto "N s.r.l. (R.E.A. n. )  
. Richiesta avvio procedimento cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.";  
visto il provvedimento emesso da questo giudice in data 18 dicembre 2014, con il quale veniva  
avviato il provvedimento di cancellazione d'ufficio;  
vista l'ulteriore nota n. 49154/2015 del 25 febbraio 2015;

premessi che, con la nota in oggetto, l'Ufficio del registro chiedeva l'adozione del decreto di  
cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della cessazione della società N s.r.l., disposta in 3  
settembre 2010 avendo il Tribunale di Roma - sez. fall. con sentenza n. 720/2014, accertata la  
natura simulata e/o fittizia del trasferimento della sede all'estero;

considerato - per come anche recentemente rilevato dalle sezioni unite della Corte di cassazione  
(cfr., Cassazione civile, sez. un., 11 marzo 2013, n. 5945) - che: la Corte di giustizia dell'Unione  
Europea, pur ribadendo che, nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società  
debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, si  
presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede  
statutaria della medesima, ha con chiarezza indicato che, per individuare il centro degli interessi  
principali di una società debitrice, l'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000  
dev'essere interpretato nel senso che tale centro degli interessi - da intendere con riferimento al  
diritto dell'Unione - s'individua privilegiando il luogo dell'amministrazione principale della  
società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Pertanto,  
qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria ed  
in quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai  
terzi, la presunzione introdotta dalla menzionata disposizione del regolamento non è superabile;  
ma, viceversa, laddove il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso



la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l'esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro stato membro (così Corte giustizia Unione Europea 20 ottobre 2011, n. 396/09);

ritenuto, inoltre, che l'esistenza di una situazione reale, diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione ufficiale della sede statutaria, può anche consistere nel fatto che la società non svolge alcuna attività sul territorio dello stato membro in cui è formalmente collocata la sua sede sociale (cfr., Corte giustizia Comunità Europee 2 maggio 2006, n. 341/04);

ritenuto, poi, che la trasposizione di siffatti principi nella legislazione nazionale ha consentito alla giurisprudenza di legittimità di affermare che spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero: circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciavano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento (Cass., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15880; ed in termini sostanzialmente analoghi, con riferimento ad un fittizio trasferimento della sede sociale in uno stato extracomunitario, Cass., sez. un., 3 ottobre 2011, n. 20144). La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall'art. 3, par. 1, del citato regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, nè sia stato spostato presso di essa il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa (Cass., sez. un., 18 maggio 2009, n. 11398);

considerato che, dalla motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sez. fall. sopra richiamata - che ha accertato la natura simulata e/o fittizia del trasferimento di sede sociale della N s.r.l. in Lisbona;

rilevato che, pertanto, non risultando dalla documentazione acquisita che la società indicata in epigrafe abbia effettivamente trasferito la propria sede in Portogallo, deve ritenersi, quanto alla funzione pubblicitaria che il registro delle imprese è chiamato ad assolvere nell'ordinamento



italiano, che detto trasferimento di sede, non corrispondendo alla realtà, non può comportare la cancellazione della stessa società dal registro delle imprese dello stato di provenienza;  
considerato che, ai presenti fini, nulla rileva la circostanza che sia stato interposto reclamo avverso alla sentenza dichiarativa di fallimento;  
considerato che ciò costituisce, in definitiva, presupposto per ordinare la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della società in questione;

**p.q.m.**

visti gli artt. 2191 c.c., ordina la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione, eseguita in data 3 settembre 2010, di avvenuta cessazione della N s.r.l., conseguente alla cancellazione della stessa società dovuta al trasferimento all'estero della relativa sede sociale.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 21 aprile 2015

IL CASO.it  
**Il Giudice del registro delle imprese  
(dott. Guido Romano)**

